COMUNE DI RIESE PIO X

(Provincia di Treviso)

I.U.C. (Imposta Unica Comunale) = IMU - TASI - TARI

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si compone di:

- **IMU:** (imposta municipale propria), di natura patrimoniale, in vigore dal 2012
- **TASI:** (tassa sui servizi indivisibili), un nuovo tributo dovuto per la fruizione di servizi comuni come la manutenzione delle strade e del verde pubblico, l'illuminazione pubblica, ecc..
- **TARI:** (tassa sui rifiuti), dovuta dagli utenti del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. che, nel nostro Comune, viene gestito dal Consorzio TV Tre attraverso Contarina S.p.A.

INFORMATIVA TASI 2014

<table>
<tr><td>PER QUALI IMMOBILI SI DEVE PAGARE</td><td>Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di:
➢ <u>abitazioni principali e relative pertinenze</u>, <u>nonché fabbricati assimilati</u>
➢ <u>unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito</u> ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale
➢ <u>fabbricati strumentali all'esercizio delle attività agricole</u>
➢ <u>tutti gli altri fabbricati</u> a qualsiasi uso destinati
➢ <u>le aree fabbricabili</u></td></tr>
<tr><td>SOGGETTI PASSIVI</td><td>Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie; occupanti; locatari finanziari di immobili.</td></tr>
<tr><td>OCCUPANTE</td><td>L'occupante versa la TASI nella misura del 30% del tributo complessivamente dovuto, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale, mentre la restante parte del 70%, resta a carico del titolare del diritto reale sull'immobile.
In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.</td></tr>
<tr><td>CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE</td><td>➢ <u>Fabbricati:</u> applicare alla rendita catastale (rivalutata del 5%) i seguenti moltiplicatori:
<table><tr><th>Tipologia immobili</th><th>Categoria catastale</th><th>Coefficienti</th></tr><tr><td>Abitazioni</td><td>Gruppo A (escluso A/10)</td><td>160</td></tr><tr><td>Uffici</td><td>A/10</td><td>80</td></tr><tr><td>Collegi, scuole ecc…</td><td>Gruppo B</td><td>140</td></tr><tr><td>Negozi</td><td>C/1</td><td>55</td></tr><tr><td>Garage, magazzini, tettoie. ecc…</td><td>C/2, C/6 e C/7</td><td>160</td></tr><tr><td>Laboratori, palestre, ecc…</td><td>C/3, C/4, C/5</td><td>140</td></tr><tr><td>Capannoni industriali, ecc…</td><td>Gruppo D (esclusi D/5)</td><td>65</td></tr><tr><td>Istituti di credito, assicurazioni</td><td>D/5</td><td>80</td></tr></table>➢ <u>Aree Fabbricabili:</u> determinare il valore venale in comune commercio al 1° gennaio 2014 (con Delibera di C.C. n. 33 del 17.07.2014 sono stati fissati i valori minimi di riferimento)</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td>ALIQUOTE 2014</td><td>con Delibera di C.C. n. 32 del 17.07.2014 sono state adottate le seguenti aliquote:

➢ 2 ‰ abitazioni principali e relative pertinenze (nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), nonché le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
➢ 1 ‰ altri fabbricati (compresi i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale);
➢ 1 ‰ aree fabbricabili;
➢ 1 ‰ fabbricati rurali ad uso strumentale.</td></tr>
<tr><td>DETRAZIONI</td><td>Per le abitazioni principali e le altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale sono previste le seguenti detrazioni:
• Euro 50,00 per l'abitazione principale e relative pertinenze a favore dei soggetti passivi persone fisiche che unitamente al proprio nucleo familiare risiedono anagraficamente e vi dimorano abitualmente.
• Euro 50,00, fino ad un massimo di euro 400,00 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni che dimora abitualmente e risiede anagraficamente nell'abitazione.
Le detrazioni di cui ai punti 1 e 2, sono rapportate al periodo dell'anno durante il quale si verifica la destinazione e in proporzione alla quota per la quale tale destinazione si verifica.
Spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta, incluse le pertinenze</td></tr>
<tr><td>MODALITA' E TERMINI DI VERSAMENTO</td><td>L'imposta deve essere versata esclusivamente con il modello F24

Il versamento non è dovuto per importi complessivi annui inferiori o uguali ad €.12,00.

➢ Prima rata da versare entro il 16 ottobre 2014
➢ Seconda rata a saldo da versare entro il 16 dicembre 2014</td></tr>
<tr><td>CODICI TRIBUTO</td><td>Codice Ente Comune di Riese Pio X: H280

<table>
<tr><td>Tipologia immobili</td><td>Codice Tributo</td></tr>
<tr><td>Abitazione principale e relative pertinenze</td><td>3958</td></tr>
<tr><td>Fabbricati rurali ad uso strumentale</td><td>3959</td></tr>
<tr><td>Aree fabbricabili</td><td>3960</td></tr>
<tr><td>Altri fabbricati</td><td>3961</td></tr>
</table>

In caso di ravvedimento operoso, le sanzioni e gli interessi dovranno essere versati con l'imposta</td></tr>
<tr><td>RIDUZIONI PER FABBRICATI</td><td>La base imponibile è ridotta al 50% per:
➢ fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42;
➢ fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.</td></tr>
<tr><td>DICHIARAZIONE TASI</td><td>La dichiarazione di variazione TASI deve essere redatta sull'apposito modello messo a disposizione dal Comune e presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.</td></tr>
</table>

ASSISTENZA AL CALCOLO DELL'IMPOSTA

Sul sito ***www.comuneriesepiox.it*** , è disponibile il CALCOLO TASI on line che permetterà, inserendo rendite catastali, quote e mesi di possesso, di calcolare gli importi dovuti e stampare direttamente l'F24.

PER INFORMAZIONI, ASSISTENZA NEL CALCOLO DELL'IMPOSTA, STAMPA MOD. F24, RECARSI ALL'UFFICIO TRIBUTI O TELEFONARE (0423 753170) nei seguenti orari:

Lunedì: 16.00 – 19.00, Mercoledì, Giovedì e Venerdì: 9.00-12.30

E-mail: tributi@comuneriesepiox.it **PEC** tributi.riesepiox@anutel.it